

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea evidenzia la violazione degli articoli 1, 3, 4, 6, e 7 dell'allegato II della Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, facendo riferimento al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva in oggetto.

Segnatamente, si sollevano i seguenti profili di illegittimità:

- 1) i criteri di imputazione della responsabilità derivante da danno ambientale: l'art. 311 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 impone l'obbligo di riparare solo il danno ambientale derivante da un comportamento doloso o colposo dell'operatore, laddove l'articolo 3 della Direttiva, prevedendo un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ambientale, impone l'obbligo di risarcire anche il danno ambientale non causato da colpa dell'agente;
- 2) un'indebita restrizione dell'ambito applicativo della disciplina: la Commissione evidenzia come, l'articolo 303 del D. Lgs. n. 152/2006 escluda l'obbligo di riparare il danno ambientale "....*in situazioni di inquinamento per le quali... siano intervenute la bonifica....*", introducendo un caso di esclusione della responsabilità ambientale non previsto dall'articolo 4 della direttiva;
- 3) le misure di riparazione del danno ambientale: la Commissione evidenzia come, per gli artt. 311, 312 e 313 del D. Lgs 152 è ammesso che il danno ambientale venga risarcito pecuniariamente, laddove la Direttiva prevede solo, a riguardo, misure di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possono essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A .").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A .

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Nuove discariche in Campania”

Settore: Ambiente

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile..

Violazione:

La Commissione contesta all'Italia la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere, in particolare, stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. Specificatamente, l'art. 4 della menzionata direttiva statuisce l'obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire il raggiungimento del risultato consistente nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente, mentre l'art. 5 impone, onde perseguire tale obiettivo, di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Per quanto riguarda la Regione Campania, la Commissione rileva la mancata applicazione degli strumenti indicati dalla direttiva per la realizzazione dei suoi scopi. Infatti, dagli elementi assunti nel corso di un'annosa serie di contatti con le autorità italiane ed anche in considerazione del contenuto dei provvedimenti assunti dall'Italia nel tentativo di fronteggiare l'emergenza rifiuti che si prolunga dall'anno 1994 (con particolare riguardo al D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e al D. L. 23 maggio 2008 n. 90), risulta che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla direttiva sopra citata. In particolare, con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovverossia “combustibile da rifiuti” (che peraltro non rappresentano un canale di smaltimento definitivo in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento), risulta che gli stessi abbisognano di ristrutturazione, per cui, durante i relativi lavori, i rifiuti dovranno essere sistemati nelle discariche, con conseguente aggravio delle stesse. Per quanto attiene poi i termovalorizzatori, nessuno degli impianti previsti appare attualmente operante. Quale mezzo di smaltimento viene, pertanto, privilegiato quello relativo al collocamento in discarica, il quale non solo viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, ma suppone un utilizzo delle discariche campane talmente gravoso da eccedere le possibilità delle medesime. La Commissione sottolinea, infine, che il deposito in discarica nuoce all'ambiente ed alla salute umana anche nel aso in cui i rifiuti non siano di natura tossica.

Stato della Procedura

In data 3 Luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un Ricorso contro l'Italia ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17)

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2182 ex art. 226 del Trattato CE**

"Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO₂)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non ottemperi agli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CEE del 22 aprile 1999, il cui articolo 3 comma 1 prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire le concentrazioni di biossido di zolfo, affinché non superino i valori indicati nella Direttiva. Gli Stati membri si sarebbero dovuti conformare a tali valori entro il 1 gennaio 2005 e presentare i rapporti sulle eccedenze ai valori limite non oltre il 30 settembre 2006.

Dall'analisi del rapporto trasmesso alla Commissione, risulta che l'Italia non ha rispettato i valori limite per lo zolfo previsti in varie zone.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 è stata emessa una lettera di Messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4820 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Piano regolatore generale del Comune di Staranzano (Gorizia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2001/42/CE, facendo riferimento all'atto con cui il Comune di Staranzano (GO) ha adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (di seguito PRPC), senza previa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La citata direttiva prevede che i piani e i programmi adottati dagli stati membri, attinenti i settori di cui all'art. 3 - fra cui è compreso quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli - sono soggetti ad una VAS come disciplinata dagli artt. 4 – 9. Tuttavia, l'art. 3 paragrafo 3 della direttiva stabilisce che tali programmi, quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale, non richiedono necessariamente la VAS: essa si impone solamente ove gli Stati Membri, in base ai criteri fissati all'Allegato II della Direttiva stessa 2001/42, ritengano, caso per caso, che i medesimi programmi possano produrre effetti significativi sull'ambiente.

Nel caso di specie il Comune di Staranzano (GO), con delibera del 30 settembre 2005, ha approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale senza la previa verifica, applicata al caso specifico, di assoggettabilità a VAS.

La Commissione osserva che il Piano predetto rientra nell'ambito dei piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42). Pertanto, si ritiene che il Comune non sarebbe stato necessariamente obbligato a formulare, con riguardo al piano in oggetto, una VAS, ma avrebbe dovuto, comunque, esprimere un giudizio preliminare sulla assoggettabilità di tale piano alla VAS stessa.

Le Autorità Italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, esprimendo la volontà di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS il piano in oggetto. Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni in merito all'espletamento della verifica.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4808 – ai sensi dell'articolo 226 ex del Trattato CE.

"Inquinamento atmosferico nei comuni del "Comprensorio del Mela" (Messina).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui agli articoli 7 ed 8 della Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Ai sensi del summenzionato articolo 7 della Direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre dei "piani di azione" che indichino le misure da adottare a breve termine, qualora si profilino il rischio che il livello di determinate sostanze inquinanti, presenti nell'aria, superi i "valori limite" indicati nella sezione I dell'allegato I della Direttiva n. 1999/30/CE.

Gli Stati membri hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, di elaborare un elenco di tutte le zone e degli agglomerati in cui la presenza di inquinanti nell'aria eccede i valori limite.

Al riguardo, la Commissione europea rileva che i comuni nel "Comprensorio del Mela", nella provincia di Messina, registrano un forte inquinamento da SO₂.

Quindi, anche alla luce di quanto emerso in una riunione con le Autorità italiane tenutasi a Roma in data 11 dicembre 2006, l'Istituzione comunitaria rappresenta come le Autorità italiane si siano limitate a predisporre dei "piani di azione" ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, trascurando, però di elaborare dei piani ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva stessa, riguardanti l'elenco delle zone in cui il livello di sostanze inquinanti nell'aria supera i valori limite.

Nello specifico, la Commissione evidenzia come, sulla base della copiosa documentazione trasmessa dalle Autorità in data 26 gennaio 2007 (ENV(2007) A/1679), l'elaborazione dei piani richiesti dall'articolo 8 sia ancora in fase di sviluppo.

Stato della Procedura

In data 26/06/2008 è stata emessa una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente dalla data di ricevimento della lettera.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di "zone speciali di conservazione", denominata "Natura 2000". In particolare, l'art. 6 impone agli Stati Membri l'obbligo di adottare "*le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.*" Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema "Natura 2000", deve sottostare ad una previa "valutazione di incidenza" rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l'esigenza di tutelare l'integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l'obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell'anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il "Basso Trebbia", che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una "valutazione di incidenza" dalla quale risulta che l'attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell'alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella "valutazione di incidenza" si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella "valutazione di incidenza", in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell'ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4482 – Procedura di infrazione ex art. 226 TCE. "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l'art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione rischia di restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia. Infatti la Direttiva 2006/12/CE considera "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie di cui all'Allegato I, di cui il detentore si disfa, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, laddove il menzionato art. 3 dispone che le apparecchiature consegnate dal detentore al distributore, al momento della fornitura di un'apparecchiatura di tipo equivalente, non costituiscono, di per sé, dei "rifiuti", sottraendosi in tal modo all'applicazione delle Direttive citate.

Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell'Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla portata della disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni. Allo stato attuale si rileva che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4043 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, approvata dalla regione Liguria, con la Direttiva n. 79/409/CEE, che persegue lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolarizzazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva in questione, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare provvedimenti nazionali che deroghi alla disciplina comunitaria a condizione che la deroga sia giustificata dalla necessità di tutelare interessi quali la salute pubblica, la sicurezza aerea, la protezione della flora e della fauna, la ricerca e l'insegnamento etc etc. Il provvedimento nazionale di deroga, inoltre deve indicare in maniera precisa le specie di uccelli per i quali si deroga alla normativa comunitaria.

La Commissione ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte in quanto la legge Regionale n. 34/2001, nell'autorizzare la caccia degli uccelli selvatici, non specifica le specie di uccelli selvatici per cui si deroga alla direttiva e di cui viene autorizzata la caccia, né i limiti temporali entro cui la deroga può essere applicata. Anche se le autorità italiane hanno abrogato la legge regionale n. 34/2001, la regione Liguria ha poi approvato la Legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 – che presenta gli stessi profili di illegittimità.

In data 13 Dicembre 2006, la Commissione ha quindi presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito depositando un controricorso.

A seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia, con la quale si chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006, con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007 n. 15, è stata sospesa l'applicazione della stessa legge della Regione Liguria del 31 ottobre 2006, n. 36.

Stato della Procedura

In data 15 maggio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (C- 503/06) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi formulati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE**

“Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Con Messa in Mora del 12.12.2006 la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti degli artt. 4, 16 e 20 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Tale regolamento, infatti, facendo riferimento agli usi critici di una particolare sostanza, l'halon 1301, prevede che le sostanze contenute in sistemi antincendio ed estintori siano recuperate per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

In applicazione di tali disposizioni, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare e recuperare gli halon utilizzando le tecnologie appropriate. La Commissione ha in diverse occasioni attirato l'attenzione sull'importanza del recupero e dell'eliminazione degli halon a bordo delle navi nell'ambito della protezione dello strato di ozono e, in particolare sull'obbligo di eliminare gli halon presenti nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori. Con la messa in mora la Commissione ha evidenziato che l'Italia non ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles le specifiche informazioni richieste in merito all'uso di halon a bordo delle navi e che, pertanto, è presumibile che non ne abbia eliminato l'utilizzo nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori.

Il Ministro dell'Ambiente ha sottolineato che la normativa italiana relativa agli usi critici di halon è contenuta nel D.M. 3/10/2001, come modificato dal D.M. 2/9/2003, che ha ulteriormente ridotto gli usi critici rispetto agli usi del regolamento (CE) 2037/2000: in base a tale normativa le navi mercantili esistenti che utilizzano l'halon per la protezione degli spazi occupati, dove può verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, hanno presentato entro la fine del 2003 piani per l'eliminazione degli halon negli impianti ad uso antincendio.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del dicembre 2006, non avendo ricevuto risposta alla lettera di richiesta di informazioni preventive inviata, dalla Commissione, nel novembre 2005. Il Ministero dell'Ambiente, il 28 novembre 2007, ha inoltrato una seconda nota di risposta alla predetta messa in mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.”

Stato della Procedura

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, il 5 aprile 2007, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell'Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mere verifica di assoggettabilità a VIA.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-**

Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati sì recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC", che è stato poi adottato (D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE del 28 giugno 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo, il 19 marzo 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2017 ex art. 226 del Trattato CE**

“Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la CE contesta all'Italia di non aver applicato correttamente la direttiva 76/160/CE dell'8/12/1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, con particolare riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di acque di balneazione che figurano nelle relazioni sintetiche annuali notificate dall'Italia ai sensi dell'art. 13 della stessa direttiva.

Dalla citata relazione risulta che l'Italia (per il periodo 1991-2004) ha escluso n. 1248 acque dalla applicazione della direttiva. In tal modo, l'Italia ha evitato di applicare le norme comunitarie a tutela dei bagnanti, mascherando presumibilmente problemi di inquinamento. La CE chiede di effettuare campionamenti come prescritto dalla stessa direttiva, nonché di fornire informazioni molto dettagliate su queste acque per giustificare l'esclusione dalla balneazione. Solo dall'esame di tali giustificazioni, si potrà desumere la correttezza della decisione di esclusione.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 10 aprile 2006 prot. 201704. Il Ministero della Salute, nel giugno 2007, ha fornito risposta alla messa in mora evidenziando che l'Italia ha 7.373 Km di costa, costantemente controllata con criteri cautelativi e monitorata capillarmente dalle ARPA. Conseguentemente, l'Italia invia annualmente i dati relativi alla attuazione della direttiva sulla balneazione, come richiesto dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4051 ex art. 226 del Trattato CE “Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all’allegato I alla direttiva 75/442/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha contestato all’Italia la violazione dell’articolo 1 lett. a) della direttiva 75/442/CE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Tale articolo definisce la nozione di “rifiuto” ricomprensivo qualsiasi sostanza od oggetto, di cui all’allegato I della direttiva medesima, di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

La normativa italiana introdurrebbe un’illegitima limitazione del concetto come sopra descritto, escludendo dal suo ambito e, pertanto, dall’applicazione della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti e la conseguente protezione dell’ambiente, determinate specie di residui.

Queste ultime, in particolare, si identificano da una parte nei “rottami ferrosi e non ferrosi destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche”, espunti dalla categoria di “rifiuto” a mezzo dell’art. 1, commi 25 – 27 e 29, lettera a) della legge 308/2004, dall’altra nel “combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi”, sottratto all’ambito della stessa categoria in forza delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 29 lettera b) della legge 308/2004, come confermate dagli articoli 183 e 229 del d.lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alla fattispecie dei “rottami” ferrosi e non, la Commissione osserva che la legislazione italiana qualifica gli stessi, in generale e a priori, come materie prime e non come rifiuti, basandosi sulla idoneità meramente potenziale degli stessi ad essere riutilizzati in un ciclo produttivo, laddove la normativa comunitaria, per converso, impone a riguardo una valutazione fondata sulle caratteristiche del singolo caso. In virtù di tale approccio, si ritiene che, ove le circostanze specifiche escludano il loro recupero effettivo e manifestino, invece, la volontà o l’obbligo del detentore di disfarsi del rottame, il medesimo dovrebbe inevitabilmente essere valutato in termini di “rifiuto” ed assoggettato alla relativa normativa comunitaria, mentre, nel caso in cui esso risultasse effettivamente inserito in un circuito di trasformazione e convertito in un prodotto siderurgico e metallurgico, la sua definizione in termini di “rifiuto” non risulterebbe più pertinente. Relativamente ai “combustibili da rifiuti”, si rileva ugualmente come la normativa italiana estrometta gli stessi dalla classe dei rifiuti veri e propri, in base al criterio astratto del loro eventuale e, quindi, meramente virtuale recupero produttivo, a dispetto della normativa comunitaria che li ritiene estranei alla nozione di rifiuto solo ove, nel caso particolare, vengano concretamente utilizzati nella combustione.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2008 la Corte di Giustizia, a seguito di ricorso proposto dalla Commissione europea, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi comunitari in forza di sentenza ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2238- ex articolo 226 del Trattato CE**

Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina – Torrente Mandra – Cesarata" – ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 18 ottobre 2006, successivamente, la Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 226 del Trattato CE**

"Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico".

Settore: Ambiente

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione, da parte della Repubblica Italiana, degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. In particolare l'art. 5, nn. 1 e 2 della Direttiva in questione, la quale assume l'obiettivo di ridurre l'inquinamento marino riconducibile agli scarichi sopra menzionati, prevede che ciascun porto (sito nel territorio della Comunità europea, come si deriva dall'art. 1 della Direttiva stessa), elabori ed applichi un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. A completamento di tale disposizione, l'art. 16, n. 1 impone agli Stati membri di conformarsi alla direttiva, attraverso i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi opportuni, entro il 28 dicembre 2002. Decorso da tempo il termine per l'adempimento degli obblighi fissati dalla Direttiva, la Commissione ha richiesto alla Repubblica italiana di comunicare l'adozione dei piani in oggetto, con riferimento ad un campione di porti selezionato dalla Commissione stessa e comprensivo di diciannove unità. Dagli elementi forniti in risposta dalle autorità italiane, è stato rilevato che dieci porti, compresi nel campione scelto dalla Commissione, non disponevano ancora, in data 6 gennaio 2006, di un piano di raccolta e gestione dei rifiuti. A giustificazione di tale situazione, le autorità nazionali hanno addotto la circostanza per cui, in ogni caso, i porti ancora sprovvisti dei piani, di cui è causa, hanno gestito i loro rifiuti in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle ordinanze dei comandanti di porto, le quali sono configurate in modo tale da anticipare sostanzialmente i piani ancora in corso di approvazione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda in virtù di ricorso della Commissione ex art. 226 TCE, ha rilevato che l'obbligo di predisporre i piani di raccolta e gestione non può ritenersi soddisfatto, semplicemente, mediante emanazione di misure meramente preparatorie, quali le ordinanze sopra citate. Di conseguenza la Repubblica Italiana è stata dichiarata dalla Corte stessa inadempiente agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1 e 16, n. 1, della direttiva 2000/59/CE, non avendo provveduto ad elaborare ed applicare, per ciascun porto italiano, i piani di raccolta e gestione dei rifiuti indicati nella direttiva medesima.

Stato della Procedura

In data 25 settembre 2008, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'inadempienza della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 226 del TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.